



LOMBARDIA
FIGC Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA LND

Via R. PITTERI n° 95/2 20134 MILANO | Tel. 02/21722563

Sito web: www.crlombardia.it | PEC: crlnd@pec.comitatoregionalelombardia.it
Telegram: [@Indlombardia](https://t.me/Indlombardia) | Facebook: [FIGC LND Lombardia](https://www.facebook.com/FIGC.LND.Lombardia) | Instagram: [@Ind_Lombardia](https://www.instagram.com/Ind_Lombardia) | X: [@LNDLombardia](https://twitter.com/LNDLombardia)

Ufficio Competizioni

Tel. 02/21722.202-204 | Mail: competizioni.lombardia@lnd.it

Ufficio Tesseramento

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: tesseramento.lombardia@lnd.it
PEC: tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it

Ufficio Anagrafe Federale

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: anagrafe.lombardia@lnd.it

Giudice Sportivo Territoriale Regionale

PEC: giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it

Corte d' Appello Territoriale

PEC: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Tribunale Federale Territoriale

PEC: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 14 del 19/08/2026

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	2
2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI	2
2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.	2
2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.	2
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	2
3.1 NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO	2
3.2 SEGRETERIA	2
3.2.1 MODIFICA ORGANICO CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 – STAGIONE SPORTIVA 26/27	2
3.2.2 PUBBLICAZIONE CALENDARI	3
3.2.3 PUBBLICAZIONE CALENDARI – NUOVI ABBINAMENTI	3

4. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	4
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA	4
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA	4

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.

Nessuna comunicazione.

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

3.1 NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione

3.2 SEGRETERIA

3.2.1 MODIFICA ORGANICO CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 – STAGIONE SPORTIVA 26/27

Si comunica che, preso atto del ritiro della Società **AURORA PRO PATRIA 1919SRL** (matr. 922231) dall'organico del **Campionato Regionale Under 14** pervenuto in data 19/08/2026, si rende necessario procedere alla conseguente ridefinizione dell'organico del **Girone F**; non si procederà al completamento degli organici mediante ripescaggio in quanto il ritiro è pervenuto dopo la pubblicazione degli organici/gironi.

Per effetto del suddetto ritiro, il nuovo organico del Girone F risulta pertanto composto dalle seguenti 14 Società:

Girone F

943084	A.C.D. ACADEMY LEGNANO CALCIO
937865	A.S.D. ACCADEMIA BUSTESE
952869	A.S.D. ACCADEMIA INVERUNO
940952	A.S.D. ACCADEMIA VARESINA
2810	GS ARCONATESE 1926 SSDARL
675327	F.C.D. BULGARO
952781	A.S.D. CALCIO CANEGRATE
930022	U.S.D. CASTELLANZESE 1921 A.S.D.
965312	SSDARL CEDRATESE CALCIO 1985
74586	U.P. GAVIRATE CALCIO
676169	SSDARL SOLBIATESE CALCIO 1911
937719	VALCERESIO A. AUDAX
952859	VARESE FOOTBALL CLUB SRL
932361	SSDARL VARESINA SPORT C.V.

3.2.2 PUBBLICAZIONE CALENDARI

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano i calendari ufficiali delle seguenti competizioni regionali di Settore Giovanile e Scolastico, validi per la Stagione Sportiva 2026/27:

- Allievi Reg.li Under 17 Elite
- Allievi Reg.li Under 17
- Allievi Reg.li Under 16 Elite
- Allievi Reg.li Under 16
- Giovanissimi Reg.li Under 15 Elite
- Giovanissimi Reg.li Under 15
- Giovanissimi Reg.li Under 14

3.2.3 PUBBLICAZIONE CALENDARI – NUOVI ABBINAMENTI

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano i calendari ufficiali delle seguenti competizioni regionali, che annullano e sostituiscono quelli pubblicati con il C.U. Nr. 12 del 15.08.2026:

- Eccellenza Femminile
- Prima Categoria – Girone I
- Juniores Under19 Reg.le Elite – Girone E
- Juniores Under19 Reg.le – Girone A
- Juniores Reg.le U19 Femminile – Girone B

4. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Nessuna comunicazione

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Decreto monocratico cautelare

IL PRESIDENTE

LETTA la comunicazione a mezzo PEC pervenuta in data 16 agosto 2026, ore 17:03 dalla società A.S.D. MORAZZONE ove è riprodotto nel testo dell'e-mail un ricorso *ex art.* 49 CGS avverso la delibera del C.R. Lombardia pubblicata sul C.U. n. 12 del 15/08/2026 (punto 3.2.4.) laddove ha preso atto della rinuncia della A.S.D. UNION VILLA CASSANO e ha rideterminato l'organico del Campionato Regionale Under 15 S.S. 2026/2027 a n. 63 squadre anziché procedere al completamento dello stesso mediante il ripescaggio della squadra di pari categoria della ricorrente;

LETTA altresì la richiesta di adozione di provvedimenti cautelari e urgenti ai sensi dell'art. 107 C.G.S. riportata nel testo dell'e-mail di cui sopra, motivata in funzione dell'imminente pubblicazione dei calendari dei gironi che, una volta avvenuta, cristallizzerebbe la struttura del campionato e renderebbe non più possibile il ripescaggio della A.S.D. MORAZZONE

CONSIDERATO che, per costante giurisprudenza endofederale la trasmissione di qualsiasi ricorso o reclamo mediante mera comunicazione a mezzo PEC, in assenza di un documento ufficiale debitamente sottoscritto in forma analogica o digitale da parte del legale rappresentante della società, che consenta di dare attribuzione certa alla provenienza del ricorso / reclamo, deve ritenersi viziata *ab origine* in quanto inesistente secondo le disposizioni del codice di rito

CONSIDERATO che tale orientamento è stato di recente ribadito dal Collegio di Garanzia CONI (decisione n. 53/2026 del 22 luglio 2026 – dep. 31 luglio 2026) il quale, pronunciandosi su un ricorso proprio avverso una decisione della Corte Sportiva del C.R. Lombardia, ha ribadito che il reclamo "*inserito nel corpo del messaggio PEC e privo di sottoscrizione analogica o digitale del L.R.*" è "*tale da non soddisfare i requisiti formali*" e deve ritenersi pertanto "*inammissibile*"

CONSIDERATO che nel caso in esame il ricorso è stato presentato esclusivamente quale corpo del testo del messaggi PEC e risulta privo di qualsiasi sottoscrizione da parte del L.R.; lo stesso deve ritenersi, pertanto, inammissibile, così come deve ritenersi tale l'istanza di misure cautelari;

Tutto ciò premesso e considerato il Presidente

DICHIARA

inammissibile l'istanza di misure cautelari *ex art.* 107 CGS.

Trasmette il presente decreto alla Segreteria per la notifica alle parti con urgenza.

Il Presidente
F.to Avv. Alessandro Quercioli

IL SEGRETARIO
Davide Fenaroli

IL PRESIDENTE
Valentina Battistini

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 19.08.2026
